



D.P.C.M. 3 novembre 2020

TESTO	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale</p> <p>Comma 9</p> <p>o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;</p> <p>s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.</p>	<p>Sospesi i convegni, congressi e altri eventi ad eccezione di quelli con modalità a distanza.</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni organizzano le proprie riunioni in modalità a distanza, salvo motivate ragioni. Riteniamo che, per la scuola, la disciplina possa riguardare anche le assemblee e gli incontri negoziali</p> <p>Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.</p> <p>Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l'uso dei laboratori o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali.</p> <p>Nelle scuole dell'infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) e nei servizi educativi per l'infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (n.b.: per le zone rosse vedi art.3)</p>

[...]

Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole Regioni.

Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza.

Il rinnovo degli organi collegiali, previsto in questo periodo, avverrà anch'esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Continuano a svolgersi le attività di tirocinio di cui al D.M.249/2010 (TFA) nei casi in cui sia possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

<p>z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;</p>	<p>Sono sospese le prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private. Di conseguenza, dal 5/11 e fino al 3/12 sono sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado che saranno ricalendarizzate. Per le discipline le cui prove sono comunque state svolte, il Ministero avvierà la correzione degli scritti con collegamento da remoto delle procedure già effettuate.</p> <p>A tale proposito il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota 1979 del 4/11/2020.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto</p> <p>Comma 4.</p> <p>A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:</p> <p>a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;</p>	<p style="text-align: center;">Misure per le cosiddette “zone arancioni”</p> <p>Sono vietati gli spostamenti in entrata/uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di necessità ovvero di salute.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.</p>

Art. 3

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

Comma 4

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza

Misure per le “zone rosse”

Nelle zone “rosse” scattano ulteriori obblighi e limitazioni

Sono vietati gli spostamenti in ingresso/uscita dai territori e all'interno dei territori stessi salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero di salute.

Restano consentiti quelli necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, tenendo conto dei limiti in cui la stessa è consentita.

La scuola dell'infanzia, i servizi educativi per l'infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado restano nella modalità in presenza. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno **esclusivamente** con modalità a distanza.

Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.

Le pubbliche amministrazioni, quindi anche le scuole, limitano la presenza del personale in sede per le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza.

Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile

<p>presta la propria attività lavorativa in modalità agile.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale</p> <p>Comma 1 Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:</p> <p>d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;</p> <p>f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;</p> <p>comma 3 Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>Comma 4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:</p> <p>a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile nella % più</p>	<p style="text-align: center;">Misure valide per tutto il territorio nazionale</p> <p>Nelle scuole, come in tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, è prevista l'esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitario</p> <p>Nelle scuole, al pari delle altre Pubbliche Amministrazioni, vengono messe a disposizione degli addetti, degli utenti e del pubblico soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile garantendo almeno la percentuale del 50%.</p> <p>Il personale amministrativo svolge la propria attività, per quanto possibile, in modalità agile. L'assistente tecnico svolge l'attività a supporto</p>

<p>elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;</p> <p>b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.</p> <p>Comma 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.</p>	<p>della DDI e della didattica di laboratorio. Il collaboratore scolastico e gli altri profili che non possono svolgere la propria attività a distanza continueranno a svolgere l'attività in presenza. Ciò sarà precisato in una nota del Ministero di accompagnamento al D.M. di imminente emanazione.</p> <p>Le Pubbliche amministrazioni garantiscono ai lavoratori fragili lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nell'ambito dei contratti collettivi vigenti e/o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni e i datori di lavoro privati differenziano l'orario di ingresso e uscita del personale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 Disposizioni finali</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.</p>	<p>L'originaria entrata in vigore del decreto, prevista per il 6 novembre, è stata successivamente posticipata al 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020</p>